



COMUNE DI S. PIETRO CLARENZA

Prov. Di Catania

Ufficio Anagrafe canina e per i diritti degli animali e randagismo

Cod.Fis. 80008250872 Partita IVA 02216330874

E-mail polizia.mu@tiscali.it

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DEI CANI RANDAGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA RICOVERATI PRESSO CANILI AUTORIZZATI O ACCUDITI DA ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n...33..... del.....13/11/2014.....

Art.1 Finalità

Le finalità del presente regolamento sono:

l' incentivazione dell'adozione dei randagi rinvenuti sul territorio comunale, allo scopo

- di garantire il loro benessere e in accordo al profilo etologico di ciascun individuo ed alle aspettative biologiche proprie della specie, inserirli in un contesto relazionale favorevole per loro esigenze di socializzazione e di salute;
- di prevenire il sovraffollamento presso il canile a cui sono stati affidati.

L'azione è mirata anche al contrasto del fenomeno del randagismo ed alla riduzione della spesa a favore dell'Ente per il servizio di mantenimento e custodia dei randagi rinvenuti. L'adozione con le modalità di detrazione della Tari agevolerà economicamente anche i cittadini che vorranno e potranno concorrere a tale opportunità.

Art. 2 Disciplina cani rinvenuti

I randagi presenti sul territorio comunale possono essere accuditi liberamente dai volontari animalisti o da tutor nei luoghi di rinvenimento, se accettati dagli abitanti della zona, nel caso in cui non sono di indole docile o per motivi di sicurezza devono essere trasferiti immediatamente presso una struttura di ricovero autorizzata sotto la supervisione dell'ufficio diritti animali e randagismo.

Art.3 Presa in carico randagi

I cani randagi catturati o rinvenuti in condizioni di effettivo randagismo, sprovvisti di microchip, compilata l'opportuna modulistica autorizzata dal responsabile dell'ufficio diritti animali, devono essere iscritti all'anagrafe canina del Comune quali cani vaganti sprovvisti di proprietario. Ogni randagio deve essere identificato, iscritto all'anagrafe, sottoposto a sterilizzazione e controllo sanitario a cura del servizio igiene urbana veterinaria dell'ASP3 di Catania, secondo le buone prassi sanitarie e la normativa vigente. Ove vi siano le condizioni favorevoli, il randagio viene reimesso sul territorio.

Art. 4 Modalità e requisiti per l' adozione

L'associazione e/o i volontari che accudiscono i cani vaganti di proprietà comunale o il titolare della struttura di ricovero autorizzata sono i soggetti che propongono l'adozione dei randagi all'ufficio diritti animali comunale.

L'adozione, per i randagi ritenuti idonei da apposita certificazione, sarà consentita solo:

- ai cittadini maggiorenni capaci di intendere e di volere;
- a chi garantisce un adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la sede richiesta ed autorizzata, in ambiente idoneo ad ospitarlo (giardini, parchi, aree verdi, corti private) in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
- a chi sia esente da condanne penali per maltrattamento ad animali a proprio carico o di componenti il nucleo familiare;

- a chi acconsente a far visionare il cane dopo l'adozione, anche senza preavviso, agli addetti degli uffici comunali preposti o rappresentanti di associazioni animaliste convenzionate col Comune, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale.

Qualora l'animale deceda prima del compimento dei dodici mesi dall'adozione, la concessione della riduzione è così regolata: mantenimento del 50% del contributo eventualmente concesso, previa verifica da parte dell'ufficio comunale competente. Qualora il decesso sia dovuto a maltrattamenti, incurie o altri motivi causati dall'adottante, oltre alle sanzioni previste dalla Legge, verrà richiesta la restituzione della somma detratta.

Le domande di adozione dovranno necessariamente essere sottoposte alla valutazione della consulta comunale dei diritti degli animali. I cani randagi oggetto di adozione a beneficio di detrazione Tari devono possedere il requisito di adottabilità, i cani vaganti di proprietà comunale devono risultare censiti da almeno sei mesi, devono essere di età superiore ad un anno o se di età inferiore ad un anno devono presentare delle difficoltà oggettive alla libera adozione.

Beneficiari della detrazione potranno essere privati cittadini o titolari di imprese o aziende che hanno la sede legale od operativa o l'abitazione di residenza o di dimora sul territorio comunale e comunque contribuenti del Comune di San Pietro Clarenza. Il soggetto richiedente dovrà essere in regola con i pagamenti di imposte e tasse a favore del Comune di San Pietro Clarenza.

Della richiesta di adozione dovrà essere data immediata comunicazione all'ufficio diritti animali, corredata da fotocopia di documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente.

Sarà cura dell'ufficio diritti animali la comunicazione all'Asp 3 servizio veterinario per l'aggiornamento dell'anagrafica canina.

L'associazione animalista attiva sul territorio potrà curare un servizio di ambientamento del randagio adottato presso il nuovo ricovero e con l'adottante.

Art. 4 bis . Benefici tributari per gli adottanti

Chi adotta un cane vagante beneficerà delle detrazioni TARI previsti dal regolamento comunale TARI approvato con deliberazione di c.c.n.20/2014.

Art. 5 Controlli periodici

Il Comune può effettuare, a sua discrezione, controlli periodici atti a verificare il corretto mantenimento degli animali adottati (in caso di adozione conseguente a detrazione Tari il controllo sarà effettuato durante tutto il ciclo vitale del cane), avvalendosi dei competenti organi di controllo.

L' adottante si impegna a mantenere, il cane adottato, in buone condizioni di salute presso la propria abitazione, sede operativa o legale od in altro luogo eventualmente dichiarato appartenente al territorio comunale di San Pietro Clarenza, in ambiente idoneo ad ospitarlo.

Nel caso l'animale dovesse morire, oppure fosse smarrito, l'assegnatario beneficiario di detrazione è tenuto a comunicarlo al Comune di San Pietro Clarenza entro e non oltre tre giorni successivi all'evento.

Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale, oltre ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge, si provvederà a revocare tempestivamente l'adozione, disponendo il ricovero del cane presso struttura autorizzata. Ciò comporta il rimborso, da parte del cittadino, di un importo pari alla detrazione usufruita.

Art. 6 Esistenza in vita

E' fatto obbligo all'adottante/proprietario di comunicare, con autocertificazione, annualmente, entro il 31 dicembre, al competente ufficio randagismo e anagrafe canina e per i diritti degli animali la dichiarazione di esistenza in vita del cane adottato.

Art. 7 Adozione a distanza non beneficiari

E' prevista la possibilità di adottare a distanza un randagio ricoverato presso il canile intercomunale autorizzato. L'adozione a distanza è consentita a singole persone od a gruppi di persone (es. scuole, associazioni, ecc.). All'adottante verrà rilasciato un attestato di adozione indicante il nome e la foto del randagio a cura dell'associazione animalista convenzionata col Comune.

Chi adotta un randagio a distanza, dovrà versare mensilmente, all'associazione di volontariato convenzionata, una quota simbolica variabile da un minimo di €. 10,00 ad un massimo pari all'importo che il Comune versa per il mantenimento del randagio. Inoltre, potrà richiedere a proprie spese ulteriori cure per il randagio adottato a distanza (es. lavaggi). In caso di mancato pagamento della quota mensile entro il decimo giorno dal mese successivo, l'adozione verrà annullata.

L'adozione a distanza non beneficerà di quanto disposto dall'art. 4 bis del presente regolamento.

Art. 8 Rinuncia alla proprietà

Il cittadino che per fondati motivi documentalmente dimostrabili, dopo almeno un anno di detenzione, sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il luogo di detenzione dichiarato, potrà effettuare la rinuncia alla proprietà del cane adottato a beneficio della detrazione TARI, tramite cessione a nuovo proprietario od impegnandosi al versamento delle spese di mantenimento fintantoché il randagio non venga dato a terzi o resti comunque a carico dell'associazione animalista, fatto salvo quanto previsto dalla L. R. 15/2000 e dalle vigenti normative in materia.